

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, commi 9 e 10;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 53;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 6;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", emanato con D.R. n. 3427 del 12/12/2011 e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera c);

VISTO il "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di incarichi retribuiti, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni", emanato con D.R. n. 2390 del 16/07/2008 e s.m.;

VISTE le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 23/04/2024 e del 10/05/2024;

VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 16/04/2024 e del 21/05/2024;

DECRETA

Art. 1 – È emanato il "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di incarichi retribuiti, ai sensi dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 53 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165", allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 – Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito di Ateneo e dalla medesima data è abrogato il "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di incarichi retribuiti, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni" emanato con D.R. n. 2390 del 16/07/2008 e s.m..

Il presente decreto è acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa Amministrazione.

IL RETTORE
(Prof. Nathan LEVIALDI GHIRON)

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI INCARICHI RETRIBUITI, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 E DELL'ART. 53 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2001, N. 165

Indice

- Art. 1 *Finalità*
- Art. 2 *Destinatari*
- Art. 3 *Attività incompatibili*
- Art. 4 *Incarichi retribuiti*
- Art. 5 *Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione*
- Art. 6 *Attività soggette ad autorizzazione del Rettore*
- Art. 7 *Attività compatibili per i docenti a tempo definito*
- Art. 8 *Disciplina del conflitto di interessi*
- Art. 9 *Termini e procedura*
- Art. 10 *Svolgimento di supplenze*
- Art. 11 *Rinvio*
- Art. 12 *Disposizione finale*
- Art. 13 *Norma transitoria*

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento è emanato in applicazione dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 53, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, ed è finalizzato all'individuazione dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento da parte dei professori e ricercatori dell'Ateneo degli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Art. 2
Destinatari

1. Il presente regolamento si applica ai professori e ai ricercatori (nel prosieguo indicati con "docenti" o, al singolare, con "docente") in servizio presso questa Università e collocati nel regime d'impegno a tempo pieno, salvo quanto espressamente previsto per i professori a tempo definito.

2. La materia dello svolgimento dell'attività libero-professionale dei docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia di cui all'art. 102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che svolgono l'attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata o altre istituzioni convenzionate, è regolata dalla specifica normativa.

Art. 3
Attività incompatibili

1. La posizione di docente, indipendentemente dal regime prescelto, è incompatibile con:

- a) l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo

27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali e fatte salve le attività di consulenza e ricerca affidate dall'Università in adempimento di convenzioni o contratti conclusi con altre amministrazioni pubbliche, enti o privati;

b) la partecipazione in qualità di socio a società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia limitata per legge o per atto costitutivo della società, come nel caso del socio accomandante nelle società in accomandita semplice e del socio con responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2267 c.c., nella società semplice. È invece, compatibile la partecipazione quale socio a società di capitali, purché la stessa non comporti l'assunzione di cariche gestionali e a condizione che la partecipazione non si ponga in posizione di controllo, nonché, per i docenti a tempo definito, la partecipazione a società tra professionisti;

c) l'assunzione di rapporto di lavoro di natura subordinata, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati, fuori dei casi di cui all'art. 13, comma 1, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e agli articoli 6, comma 12, e 7, comma 1, della legge n. 240 del 2010;

d) l'assunzione a qualunque titolo di cariche gestionali o operative in società aventi scopo di lucro;

e) le attività definite espressamente incompatibili da specifiche disposizioni legislative o regolamentari.

2. I docenti a tempo pieno non possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo non occasionale. Sono attività libero-professionali quelle non rientranti nei compiti e doveri istituzionali, prestate a favore di terzi, che presuppongono l'iscrizione ad albi professionali o che rivestano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità.

Art. 4 *Incarichi retribuiti*

1. Per incarico retribuito deve intendersi qualunque incarico, anche occasionale, non compreso nei compiti e doveri d'ufficio dei docenti, svolto per conto di soggetti diversi dall'Ateneo e non rientrante nella disciplina del conto terzi, per il quale sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

2. I docenti a tempo pieno non possono svolgere incarichi retribuiti – come definiti nel precedente comma - che non siano previamente autorizzati dal Rettore, salvo quanto previsto al successivo art. 5.

Art. 5 *Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione*

1. Non sono soggetti ad autorizzazione:

a) gli incarichi gratuiti, purché non determinino situazioni di conflitto di interessi con l'Ateneo e per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;

b) gli incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio, intendendo per tali quelli ai quali il docente non si può sottrarre senza adeguata giustificazione;

c) i seguenti incarichi, anche se retribuiti, sempre che non determinino una situazione di conflitti di interessi con l'Ateneo:

- 1) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- 2) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- 3) l'attività didattica di carattere occasionale, da intendersi per un monte orario fino alle 10 ore, e la partecipazione a convegni e seminari;
- 4) le attività di valutazione e di referaggio;
- 5) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- 6) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- 7) le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- 8) la partecipazione a commissioni in ambito universitario, partecipazione a commissioni di studio e valutazione scientifica presso altri Atenei, pubbliche amministrazioni o enti privati senza scopo di lucro, nonché partecipazione a commissioni di concorso o di esame o partecipazione a comitati tecnici o commissioni ministeriali o regionali o di altri enti pubblici;
- 9) le attività presso enti e associazioni senza scopo di lucro a carattere nazionale o internazionale, quali, a titolo meramente esemplificativo: associazioni di volontariato, sportive, ricreative, culturali e scientifiche, comunque non caratterizzate da assiduità o impegno;
- 10) le attività di collaborazione scientifica e consulenza, eventualmente anche nella forma di pareri, relazioni o studi;
- 11) gli incarichi istituzionali o gestionali in enti, società, consorzi e fondazioni partecipate, ai sensi dell'art. 2, comma 2 dello Statuto d'Ateneo, ove la nomina sia stata proposta o deliberata dall'Ateneo, ovvero in enti senza scopo di lucro, qualora tali incarichi siano espressamente previsti in convenzioni stipulate con questa Università;
- 12) le perizie e consulenze tecniche ovvero l'espletamento di funzioni di commissario ad acta, rispettivamente conferiti o nominati dall'Autorità Giudiziaria o dall'Ufficio del Pubblico Ministero, o su incarico dell'Ateneo;
- 13) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale.

Art. 6

Attività soggette ad autorizzazione del Rettore

1. L'assunzione degli incarichi per i docenti a tempo pieno, fatte salve le ipotesi di collocamento in aspettativa, congedo, fuori ruolo o altra analoga disposizione previste dalla normativa statale, è autorizzata dal Rettore.
2. Sono attività soggette ad autorizzazione:
 - a) le attività di docenza superiori a 10 ore, salvo quanto disposto dal successivo articolo 10;
 - b) gli incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di didattica e di ricerca presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
 - c) gli incarichi conferiti per lo svolgimento di compiti istituzionali e gestionali, senza vincolo di subordinazione, presso enti senza scopo di lucro, pubblici e privati;
 - d) gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte Costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e gli altri Organi di rilevanza costituzionale;
 - e) gli incarichi presso autorità amministrative indipendenti, ovvero presso soggetti, enti ed istituzioni che svolgano compiti di ricerca, di alta amministrazione o di garanzia;
 - f) gli incarichi presso enti o organismi internazionali o sovranazionali;
 - g) gli incarichi per conto di amministrazioni pubbliche o organismi a prevalente partecipazione pubblica;
 - h) le cariche verticistiche e partecipazione agli organi di gestione o controllo di fondazioni anche bancarie e di enti non aventi finalità di lucro;
 - i) la partecipazione quale componente non esecutivo e indipendente, senza deleghe operative e gestionali, in organi di amministrazione e controllo di società di capitali ove ciò sia previsto da specifiche discipline regolamentari e in linea con quanto previsto dalle direttive della UE e dalle linee guida e indicazioni espresse dagli organi di controllo a livello nazionale, laddove previsti dalla normativa vigente;
 - j) lo svolgimento di funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
 - k) gli incarichi caratterizzati da assiduità e impegno e senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza e non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali;
 - l) le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

m) gli incarichi presso enti e organismi, pubblici o privati senza scopo di lucro, operanti anche in sede internazionale, fatte salve le ipotesi per le quali è disposto il collocamento in aspettativa anche non retribuita;

n) gli incarichi di sub commissario prefettizio, commissario liquidatore di cooperative ed altri incarichi di commissariamento o sub commissariamento previsti da leggi, regolamenti o atti delle pubbliche autorità;

o) gli incarichi di arbitro, di segretario o di componente di collegi arbitrali, nonché di componente o di presidente dei collegi consultivi tecnici;

p) gli incarichi di natura non gestionale, quale componente di organi di controllo, ispettivi, di vigilanza e di valutazione di enti e società pubblici e privati. Rientrano, tra gli altri, nell'obbligo di preventiva autorizzazione le funzioni di componente di Nucleo di Valutazione di Università e degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.), ex art. 6 del d.P.R. n. 105/2016.

3. Gli incarichi di cui al comma 2 del presente articolo devono essere svolti dai docenti a tempo pieno in quanto esperti del proprio ambito scientifico, risultare concretamente compatibili con l'assolvimento dei compiti istituzionali loro affidati, non determinare situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con l'Ateneo e a condizione che l'attività extraistituzionale che ne consegue non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Ateneo.

Art. 7

Attività compatibili per i docenti a tempo definito

1. I docenti a tempo definito, oltre alle attività consentite ai docenti con regime di impegno a tempo pieno, possono svolgere, nel rispetto dei propri obblighi istituzionali:

a) attività libero-professionali svolte in forma individuale o attraverso la partecipazione a società tra professionisti;

b) attività di lavoro autonomo anche continuative;

c) attività artigianali e agricole di tipo imprenditoriale che consistano nella mera partecipazione in società agricole a conduzione familiare con impegno non abituale e continuato;

d) incarichi di presidente, amministratore, componente di organo di indirizzo di fondazioni, associazioni, o altri enti senza scopo di lucro;

e) incarichi istituzionali e gestionali in enti pubblici e privati senza scopo di lucro, ivi compresi gli enti e le società in house.

Art. 8

Disciplina del conflitto di interessi

1. I docenti, indipendentemente dal regime d'impegno prescelto, non possono assumere incarichi suscettibili di determinare situazioni concorrenziali o di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo.
2. Le eventuali situazioni di conflitto di interesse o di possibile concorrenzialità con l'Ateneo, sia effettive che potenziali, devono essere tempestivamente comunicate dall'interessato al Rettore.
3. Il Rettore, nel caso in cui il conflitto di interesse o possibile concorrenzialità con l'Ateneo sia rilevato in sede di istruttoria dell'autorizzazione o a seguito della segnalazione del docente, previo parere del Direttore del Dipartimento di appartenenza del docente, valuta la situazione in concreto e fornisce riscontro entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Nelle more delle determinazioni del Rettore, il docente è tenuto ad astenersi dallo svolgimento dell'attività oggetto di segnalazione. Qualora il Rettore non confermi la sussistenza del conflitto di interessi entro il termine previsto, l'attività si intende legittimamente esercitabile.

Art. 9
Termini e procedura

1. L'autorizzazione è rilasciata entro i trenta giorni dalla acquisizione della domanda.
2. Decorso tale termine, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata. L'amministrazione può, tuttavia, adottare l'atto autorizzatorio anche dopo la scadenza del termine. In tal caso si intende revocato il silenzio-diniego. L'amministrazione può, altresì, richiedere integrazioni informative o documentali entro il termine di 15 giorni dall'istanza. In tal caso il termine di conclusione del procedimento resta sospeso fino a che l'interessato non integri le informazioni o la documentazione richiesta. In caso di provvedimento negativo il Rettore entro 30 giorni dall'istanza deve comunicare all'interessato il preavviso di diniego e consentire all'interessato di dedurre entro il termine di 15 giorni. Dalla comunicazione delle deduzioni dell'interessato il Rettore adotta il provvedimento negativo entro i successivi 25 giorni.
3. La procedura di autorizzazione è così articolata:
 - a) istanza dell'interessato;
 - b) parere del Direttore del Dipartimento di appartenenza, che deve riguardare in particolare la compatibilità dell'incarico con gli interessi del Dipartimento e con l'attività didattica e di ricerca istituzionale del docente, preventivamente dichiarata dallo stesso. Il Direttore del Dipartimento esprime il proprio parere e ne dà comunicazione entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di comunicazione entro il termine suindicato il parere si ritiene favorevolmente espresso;
 - c) adozione del provvedimento di autorizzazione da parte del Rettore;
 - d) immediata comunicazione del provvedimento all'interessato.

4. Il Direttore del Dipartimento può sentire il Direttore di altro Dipartimento cui afferiscono i Corsi di Studio nei quali il medesimo richiedente svolge l'attività didattica nel periodo di esecuzione dell'incarico e/o i Presidenti dei medesimi Consigli.

5. Qualora l'incarico riguardi il Rettore l'autorizzazione è rilasciata dal Prorettore vicario e qualora l'incarico riguardi il Direttore del Dipartimento l'autorizzazione è rilasciata dal Rettore senza la richiesta del parere di cui alla lett. b) del comma 3 del presente articolo.

Art. 10

Svolgimento di supplenze

1. Per la concessione del nulla osta allo svolgimento di supplenze presso corsi di laurea o laurea magistrale attivati presso altro Dipartimento di questo Ateneo o presso altre Università, sia pubbliche che private, si applica la normativa regolamentare d'Ateneo che disciplina la materia.

Art. 11

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e l'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

Art. 12

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella sezione "Bollettino Ufficiale di Ateneo" del sito web dell'Università.

Art. 13

Norma transitoria

Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi per i quali sono state rilasciate.